



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

Piazza Roma, 2 – 63839 – Servigliano (FM)

ORIGINALE

ORDINANZA N. 26 DEL 03-08-2021

Oggetto: Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e similari (rif. Legge 25 agosto 1991, n. 287).

L'anno duemilaventuno addì tre del mese di agosto,

IL SINDACO

Considerato che:

- a partire dal giorno 06 agosto 2021 fino al 16 settembre 2021 nel Comune di Servigliano si svolgeranno, nei giorni 6-7-20-21-22-25-26-27-28-29-30-31 agosto 2021 e 1-2-3-4-15-16 settembre 2021, eventi vari;
- è previsto, durante tutte le serate, un notevole afflusso di spettatori;

Attesa la necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che potrebbero risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

Ritenuto di limitare l'efficacia del provvedimento per i tempi strettamente connessi alle predette manifestazioni;

Visto

- l'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

Dato atto che lo schema della presente ordinanza è stato trasmesso, preventivamente, a mezzo Pec il 3 agosto 2021, alla Prefettura UTG di Fermo;

ORDINA

1) su tutto il territorio Comunale, nei giorni 6-7-20-21-22-25-26-27-28-29-30-31 agosto 2021, e nei giorni 1-2-3-4-15-16 settembre 2021, l'assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in

ORDINANZA N. 26 DEL 03-08-2021

bottiglie di vetro e/o in lattine. In particolare la somministrazione di bevande potrà avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in bottiglie di plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;

2) è altresì fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e/o lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;

3) per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

4) che la presente ordinanza venga trasmessa:

- al locale Comando Stazione Carabinieri ed alla Polizia Locale;
- al Prefetto per l'adozione, ai sensi dell'articolo 13 della L. 121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia.

DISPONE CHE

Il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e venga diffuso tra gli esercizi pubblici siti nel Comune di Servigliano.

Il Comando di Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione

Dalla residenza Comunale, il 03 agosto 2021

IL SINDACO

Avv. Marco Rotoni

